



Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Disegno

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2019¹,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3

³ La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

Art. 17 cpv. 2 e 2^{bis}

² L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale fa valere l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

^{2bis} L'annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti di cui agli articoli 85 e 85b.

Art. 35 cpv. 2 e 3

² Il Consiglio federale può prolungare temporaneamente la durata massima delle prestazioni di al massimo sei periodi di conteggio se:

- a. il numero dei preannunci di lavoro ridotto è superiore a quello dei preannunci inoltrati sei mesi prima; e

¹ FF 2019 3659

² RS 837.0

- b. le previsioni del mercato del lavoro fornite dalla Confederazione per i dodici mesi successivi non prospettano alcun miglioramento.

³ Se in un secondo tempo la durata massima delle prestazioni viene di nuovo prolungata temporaneamente, è determinante unicamente la condizione relativa alle previsioni del mercato del lavoro.

Art. 36 cpv. 1, primo periodo, nonché 5

¹ Un datore di lavoro che intende far valere l'indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve annunciarlo almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. ...

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura di preannuncio.

Art. 40, 41 cpv. 1, 2 e 5, nonché 49

Abrogati

Art. 53 cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.

Art. 83 cpv. 1 lett. i e o, nonché 1^{bis}

¹ L'ufficio di compensazione:

- i. *Abrogata*
- o. *Abrogata*

^{1bis} Per adempiere i compiti legali, nonché a scopi statistici, l'ufficio di compensazione gestisce sistemi d'informazione per:

- a. il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989³ sul collocamento [LC]);
- c. l'analisi dei dati del mercato del lavoro;
- d. l'operatività della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all'articolo 96c capoverso 1^{quater};
- e. l'operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC).

Art. 85f cpv. 2, frase introduttiva

² In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA⁴, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei

³ RS 823.11

⁴ RS 830.1

sistemi d'informazione di cui agli articoli 83 capoverso 1^{bis} lettera a nonché 35a capoverso 1 LC⁵ se:

Art. 96c, rubrica, cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter}, 1^{quater}, 2, 2^{bis} e 2^{ter}

Accesso ai sistemi d'informazione gestiti
dall'ufficio di compensazione

¹ Per effettuare il pagamento, il conteggio e la contabilizzazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, le casse di disoccupazione hanno accesso al sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. a).

^{1bis} Gli uffici che hanno accesso al sistema d'informazione del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b) e le persone e gli uffici che hanno un accesso sicuro alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. e) sono elencati all'articolo 35 capoversi 3 e 3^{er} LC⁶.

^{1ter} Per ottenere gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione necessari, hanno accesso al sistema d'informazione per l'analisi dei dati del mercato del lavoro (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. c):

- a. i servizi cantonali (art. 85);
- b. gli URC (art. 85b);
- c. i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 85c);
- d. le casse di disoccupazione (art. 77 e 78).

^{1quater} Possono registrarsi sulla piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. d):

- a. gli assicurati, per l'annuncio, le domande di prestazioni e l'adempimento degli obblighi di controllo di cui all'articolo 17;
- b. le persone in cerca d'impiego, per l'annuncio e la consulenza da parte dell'URC;
- c. i datori di lavoro, per le domande di prestazioni secondo gli articoli 31 e 42 e per l'adempimento dei loro obblighi di cui all'articolo 88 capoverso 1.

² *Abrogato*

^{2bis} Se necessario all'esecuzione della presente legge e della LC, è autorizzato lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1^{bis}) e del servizio pubblico di collocamento (art. 35 LC).

^{2ter} *Abrogato*

⁵ RS 823.11

⁶ RS 823.11

Art. 96d Accesso al registro degli abitanti

Per verificare il domicilio dell'assicurato, gli organi di esecuzione di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a e c possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro degli abitanti, purché il diritto cantonale li autorizzi.

Art. 97a cpv. 1 lett. a^{bis} e c^{bis}, nonché 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁷:

a^{bis}. agli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;

c^{bis}. alle autorità fiscali cantonali, se il diritto cantonale prevede che il conteggio delle prestazioni sia trasmesso loro direttamente;

⁸ I dati possono essere comunicati per via elettronica.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RS 830.1

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 6 ottobre 1989⁸ sul collocamento

Art. 25 cpv. 1, 2 e 3

¹ La Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) gestisce un servizio di consulenza che fornisce, senza garanzia di esattezza, informazioni sulle prescrizioni d'entrata, le possibilità di lavoro e le condizioni di vita nei Paesi esteri e le trasmette a persone che desiderano esercitare un'attività lucrativa all'estero.

² L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sostiene nella ricerca di un posto di lavoro i cittadini svizzeri che desiderano rimpatriare e coordina gli sforzi degli uffici del lavoro per il loro collocamento.

³ *Abrogato*

Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2, 3, 3^{bis}, 3^{ter} e 5 lett. d

Sistemi d'informazione

¹ L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 3 della legge del 25 giugno 1982⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI]) gestisce sistemi d'informazione per:

- a. il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. b LADI) che servono a:
 1. facilitare il collocamento,
 2. rendere esecutiva la LADI,
 3. osservare il mercato del lavoro,
 4. agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione per l'invalidità,
 5. agevolare la collaborazione fra gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro;

⁸ RS 823.11

⁹ RS 837.0

- b. l'operatività della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 83 cpv. 1^{bis} lett. e LADI) che servono a:
 - 1. consultare i posti vacanti,
 - 2. consultare i posti vacanti soggetti all'obbligo di annuncio,
 - 3. annunciare i posti vacanti,
 - 4. contattare le persone in cerca d'impiego,
 - 5. gestire i posti vacanti.

² Il sistema d'informazione di cui al capoverso 1 può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all'articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.

³ I seguenti uffici e organi hanno accesso al sistema del servizio pubblico di collocamento e possono trattare dati:

- a. *Abrogata*
- b. *Abrogata*
- c. gli uffici cantonali del lavoro (art. 32 cpv. 2), per adempiere i loro compiti legali (art. 85 LADI);
- d. i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per adempiere i loro compiti legali (art. 85c LADI);
- e. gli uffici regionali di collocamento (URC), per adempiere i loro compiti legali (art. 85b LADI);
- f. *Abrogata*
- g. gli organi dell'assicurazione per l'invalidità, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all'articolo 35a;
- h. *Abrogata*
- i. *Abrogata*
- j. *Abrogata*
- k. gli organi dell'assistenza sociale, ai fini della reintegrazione professionale delle persone nel quadro della collaborazione interistituzionale conformemente all'articolo 35a.

^{3bis} Se necessario all'esecuzione della presente legge e della LADI, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d'informazione del servizio pubblico di collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione è autorizzato.

^{3ter} Le seguenti persone e i seguenti uffici hanno un accesso sicuro alla piattaforma del servizio pubblico di collocamento:

- a. le persone in cerca d'impiego registrate all'URC, per accedere alle informazioni sui posti vacanti annunciati;
- b. i datori di lavoro, per annunciare i posti vacanti e contattare le persone in cerca d'impiego;

- c. i collocatori privati che dispongono di un'autorizzazione di collocamento, per consultare i profili delle persone in cerca d'impiego che non sono stati resi anonimi;
- d. gli URC, per gestire gli annunci di posti vacanti;
- e. la Direzione consolare del DFAE, per adempiere i propri compiti conformemente all'articolo 25 capoverso 1.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- d. la portata dei diritti di accesso e di trattamento dei dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione e i profili della personalità, accordati alle persone, agli uffici e agli organi di cui ai capoversi 3 e 3^{ter};

2. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁰ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 54 cpv. 5 e 6

⁵ I Cantoni possono delegare compiti previsti dal diritto federale a un ufficio AI cantonale. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

⁶ I Cantoni possono delegare alcuni dei compiti degli uffici AI cantonali di cui all'articolo 57 capoverso 1, inclusa la competenza di emanare decisioni, alle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 68^{bis} capoverso 1. La delega sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno; essa può essere vincolata a condizioni e oneri.

¹⁰ RS 831.20

